



PIANO DI REGOLAZIONE DELL'OFFERTA PECORINO ROMANO DOP 2019/2022

Proposta tecnica-operativa Nuovo Piano di Regolazione dell'Offerta 2019/2022

3.0 Premessa:

Secondo le indicazioni del MIPAAFT, prot. 2160 dell'8 aprile 2019, che stabiliscono come il Piano può avere effetto solo sul prodotto Pecorino Romano DOP, in ossequio alle indicazioni previste dalla normativa vigente in materia, si evidenzia come il latte consegnato dagli allevatori della zona di origine ai caseifici, non essendo interamente trasformato in Pecorino Romano DOP, ma risulta essere "atto a divenire", potrà avere altre destinazioni tipologiche una volta avvenuto il conferimento.

Il caseificio/trasformatore risulta essere il soggetto giuridico legittimato a decidere sulla destinazione del latte di cui dispone.

3.1 Obiettivi:

- favorire l'adeguamento tra domanda e offerta di Pecorino Romano DOP sul mercato, al fine di garantire una maggiore stabilità complessiva, a vantaggio dell'intera filiera, vista la sua spiccata stagionalità;
- una maggiore tutela e valorizzazione del prodotto a vantaggio del consumatore finale;
- mantenere la qualità del formaggio Pecorino Romano DOP, tendendo a definire un punto di equilibrio produttivo onde prevenire squilibri di mercato.
- accrescere la presenza sui mercati consolidati e consentire l'apertura di nuovi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo ad alto tasso di crescita.

3.2 Durata:

Il Piano dell'offerta produttiva del Pecorino Romano DOP, secondo le previsioni del D.M. 1813 del 15 febbraio 2019 di attuazione, avrà durata triennale e comunque per la DOP pecorino Romano, secondo le prescrizioni del disciplinare, da ottobre a luglio dell'anno successivo. Il "Piano" può avere una durata massima di tre anni, può essere rinnovato dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta, e non ha effetto retroattivo.

3.3 Punto di equilibrio di produzione o tetto produttivo.

Il punto di equilibrio sarà individuato attraverso la verifica dell'andamento produttivo degli ultimi 5 anni, tenendo conto dei dati di mercato disponibili e dell'analisi sulla possibile evoluzione delle condizioni dell'offerta e della domanda, sia sul mercato interno che sul mercato internazionale. L'analisi riguarderà altresì l'impatto sul mercato del latte nella zona interessata, sulle destinazioni alternative del latte, sulle misure finalizzate ad evitare eventuali distorsioni di concorrenza e sulle prospettive di sviluppo di nuovi mercati.

Il punto di equilibrio verrà determinato ed espresso sia in termini di quantità di kg di Pecorino Romano DOP, sia in termini di litri di latte destinato alla produzione della DOP. La conversione kg di Pecorino Romano DOP/litri di latte utilizzati verrà effettuata tenendo in considerazione la resa media generale di trasformazione del latte in Pecorino Romano DOP degli ultimi 3 anni (kg di Pecorino Romano DOP dichiarato alle 24h/litri di latte utilizzati per la DOP dichiarati alle 24h x 100).



3.4 Assegnazione delle indicazioni di produzione (quote).

Le quote di produzione da assegnare ai singoli caseifici **inseriti nel sistema di controllo** verranno determinate sulla base delle produzioni loro certificate nelle ultime 3 annate casearie. **Le quote di produzione verranno determinate ed espresse sia in termini di quantità di kg di Pecorino Romano DOP, sia in termini di litri di latte destinato alla produzione della DOP. La conversione kg di Pecorino Romano DOP/litri di latte utilizzati, verrà calcolata tenendo in considerazione la resa media di trasformazione del latte in Pecorino Romano DOP degli ultimi 3 anni per ogni singola azienda (kg di Pecorino Romano DOP dichiarato alle 24h /litri di latte utilizzati per la DOP dichiarati alle 24h x 100).**

Ad ogni caseificio autorizzato verrà attribuita la quota di produzione pari a: **la migliore produzione delle annate casearie comprese nell'ultimo triennio**

Per il secondo anno di applicazione del Piano verrà presa in considerazione la produzione che verrà registrata a fine campagna casearia, se migliore delle annate casearie precedenti, utilizzando l'incremento massimo tra l'annata in questione e il tetto produttivo stabilito dal Consorzio, che costituirà il limite massimo di incremento.

Per il **secondo e successivi anni** di applicazione, per la comparazione delle migliori produzioni, si procede all'eliminazione dell'annata più vecchia, riconoscendo le seguenti condizioni di dinamicità in caso di superamento del tetto produttivo.

- Riconoscimento dell'ultima produzione nell'ipotesi di **superamento del tetto produttivo**, fino ad un massimo della percentuale di incremento della produzione totale rispetto al tetto produttivo per i produttori che hanno sfiorato la propria quota; e un max pari alla metà della % di incremento del tetto produttivo per i produttori che non hanno sfiorato la propria quota.

Ai fini dell'applicazione del piano, le quote di produzione saranno calcolate utilizzando il coefficiente di rappresentatività per ogni produttore, calcolate sulla base delle migliori produzioni. Tale coefficiente sarà utilizzato per l'assegnazione di ogni singola quota, rapportandolo al tetto produttivo (punto di equilibrio) che verrà stabilito dal Consorzio. La quota così ottenuta, espressa in kg di formaggio Pecorino Romano DOP e litri di latte destinato alla produzione della DOP, verrà assegnata ai caseifici inseriti nel sistema di controllo, che potranno suddividerla fra i propri conferitori primari.

Considerate le peculiarità delle produzioni laziali nel contesto produttivo della DOP Pecorino Romano, si applica un incremento del 25% rispetto alla migliore produzione dell'ultimo triennio per ogni produttore, ai fini della determinazione dell'indicazione di produzione.

3.4.1 Clausola di salvaguardia

Per le aziende che non potranno utilizzare l'attribuzione della quota secondo quanto stabilito nel precedente punto 3.4 (secondo anno di applicazione), per cause di forza maggiore, potranno usufruire per l'anno successivo di un riconoscimento dell'indicazione produttiva pari all'80% della quota assegnata.



3.4.1a Vincoli nuovi e piccoli produttori

Per le nuove aziende, che negli ultimi tre anni non hanno prodotto Pecorino Romano DOP o che si apprestino per la prima volta alla produzione della DOP, si riserva una quota supplementare complessiva, pari a 2.000 quintali in più rispetto al tetto produttivo. Per ogni azienda sarà messa a disposizione una quota iniziale pari ad un massimo di 500 q.li.

La data per la comunicazione della richiesta da parte dei “nuovi produttori” è fissata ad inizio della campagna casearia entro e non oltre il 30 dicembre della campagna casearia di riferimento.

La quota minima di 500 q.li verrà garantita anche ai produttori che non raggiungano tale quantitativo per dimensione aziendale, per salvaguardare il potenziale sviluppo dei cosiddetti “piccoli produttori”.

3.6 Contribuzione differenziata aggiuntiva

Lo strumento della contribuzione differenziata aggiuntiva verrà applicato nel caso **DI SFORAMENTO DEL TETTO PRODUTTIVO INDICATO ANNUALMENTE DAL CONSORZIO**. Nel caso in cui la produzione di uno o più caseifici superi la quota assegnata, verrà addebitata per ogni Kg di prodotto eccedente la quota extra tetto produttivo, un contributo supplementare a quello ordinario, pari a 0,64 € per Kg di formaggio prodotto, con peso determinato alle 24 ore dalla produzione, all’atto della marchiatura a fresco, con il marchio Consortile. L’indicazione dell’ammontare della contribuzione aggiuntiva differenziata verrà sottoposta alla preventiva valutazione da parte della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea del MIPAAFT che si avvarrà dell’ISMEA, per il parere in ordine alla fissazione di “un livello massimo” del valore della contribuzione aggiuntiva prevista. La proposta di determinazione del contributo supplementare, così come l’eventuale modifica nel corso del triennio, sarà deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Premialità per la diversificazione produttiva

Per le aziende che trasformano una percentuale di latte destinato a Pecorino Romano, in prodotti di qualsiasi natura siano (es. vendita latte tal quale al di fuori del territorio della DOP, latte congelato, polverizzazione del latte, altri formaggi ecc.) non concorrenziali con esso, è prevista l’attribuzione di una premialità sull’importo della contribuzione aggiuntiva, la quale verrà applicata in misura % sulla base della % di diversificazione (latte conferito a qualsiasi titolo/latte destinato alla produzione di Pecorino Romano - dati organismo di controllo - IFCQ) verificata a consuntivo della campagna casearia dal 1° ottobre al 31 luglio dell’anno successivo fino ad un massimo di riduzione dell’87,5%.

I “nuovi produttori”, di cui al punto 3.4.1a non beneficeranno della premialità relativa alla diversificazione produttiva per il primo anno di attribuzione.



3.7 Legame tra piano di regolazione dell'offerta e valorizzazione qualitativa

Il piano di regolazione dell'offerta costituisce uno strumento necessario per garantire maggiore stabilità qualitativa del prodotto, attraverso il riequilibrio della produzione con la domanda di mercato, in particolare attraverso il processo di differenziazione qualitativa. In questo contesto i processi di miglioramento qualitativo e la ricerca di nuovi mercati e/o l'espansione di quelli già consolidati, costituiscono tra essi un'attività sinergica che tutti gli operatori potranno applicare sul proprio prodotto.

Previa valutazione ed approvazione da parte del MIPAAFT, sulla validazione del Regolamento di utilizzo delle indicazioni distintive, anche modifica del disciplinare di produzione, è concessa ai produttori che ricorreranno alle deroghe di cui ai punti 3.7.2; e 3.7.3; la possibilità di utilizzare l'indicazione tipologica distintiva "EXTRA" per la valorizzazione qualitativa del prodotto- Contenuto in cloruro di sodio; "RISERVA" per la valorizzazione qualitativa del prodotto- Lunga stagionatura. Le indicazioni tipologiche distintive faranno parte integrante nell'etichettatura del prodotto all'atto della vendita, e saranno valutate le quantità conformi all'utilizzo attraverso l'apposito Regolamento di Attuazione.

Le deroghe potranno essere utilizzate dalle aziende nel caso in cui la produzione superi l'orientamento produttivo aziendale assegnato (quota), solo in caso di superamento del tetto produttivo indicato annualmente dal Consorzio.

L'utilizzo della premialità del 50% varrà solo per la prima deroga. Le successive deroghe saranno cumulabili tra di loro, fino ad un massimo di riduzione dell'87,5%; in quanto tutte singolarmente concorrono alla valorizzazione complessiva del Pecorino Romano DOP.

N.B. PUNTO DI APPROFONDIMENTO ASSEMBLEARE:

Gli incentivi alla diversificazione produttiva ed all'utilizzo delle deroghe previste dal Piano verranno attuate nel rispetto delle seguenti % di sfioramento della produzione del caseificio rispetto alla propria indicazione di produzione.

OPZIONE A

Fino ad un massimo del 10 % di sfioramento della propria indicazione produttiva, potrà utilizzare la premialità sulla diversificazione e delle eventuali deroghe.

Tra il 10% ed il 20% di sfioramento della propria indicazione produttiva assegnata potrà utilizzare solo la premialità sulla diversificazione o le eventuali deroghe.

Oltre il 20% di sfioramento della propria indicazione produttiva assegnata, verrà addebitata per intero la contribuzione aggiuntiva differenziata.

OPZIONE B



3.7.2 Valorizzazione qualitativa del prodotto- Contenuto in cloruro di sodio

Per le aziende che dimostrino di esitare del formaggio Pecorino Romano con basso contenuto in cloruro di sodio, attraverso un piano quali-quantitativo presentato al Consorzio prima dell'inizio dell'annata casearia, avente la produzione di un Pecorino Romano DOP con un contenuto **pari a 3,5 % di Na Cl** sul prodotto tal quale, (**analisi con crosta [1]**), è prevista l'attribuzione di una premialità a consuntivo, pari ad una franchigia del 50% come prima deroga sull'addebito della contribuzione differenziata, se la produzione complessiva supera l'orientamento produttivo aziendale assegnato, in caso di superamento del tetto produttivo indicato annualmente dal Consorzio. Le verifiche quali quantitative sono affidate al Consorzio attraverso un programma di verifica campionaria, secondo il metodo allegato [1]. La richiesta dovrà essere inviata al Consorzio, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°455. L'istanza dovrà contenere esplicita autorizzazione per il Consorzio o ad organismi incaricati, a svolgere presso il caseificio interessato ogni attività ritenuta valida al fine di accertare la veridicità della richiesta.

3.7.3 Valorizzazione qualitativa del prodotto- Lunga stagionatura

Per le aziende che dimostrino di esitare del formaggio Pecorino Romano DOP a lunga stagionatura, **oltre 14 mesi**, attraverso un piano quali-quantitativo presentato al Consorzio prima dell'inizio dell'annata casearia, è prevista l'attribuzione di una premialità, a consuntivo, pari ad una franchigia del 50% come prima deroga sull'addebito della contribuzione differenziata, se la produzione complessiva supera l'orientamento produttivo aziendale assegnato, in caso di superamento del tetto produttivo indicato annualmente dal Consorzio. In caso di prolungamento della stagionatura oltre i 18 mesi, i produttori potranno fregiarsi dell'indicazione tipologica differenziata come prevista dal Regolamento di cui al punto 3.7.

Per le aziende che hanno sforato la propria indicazione di produzione, ma che non hanno comunicato ad inizio della campagna casearia la possibilità di avvalersi delle deroghe previste dal Piano; ma che si impegnano a mantenere in stagionatura l'eventuale eccedenza produttiva oltre i 14 mesi, gli verrà riconosciuta la possibilità di avvalersi di una premialità pari ad una franchigia del 25% sull'addebito della contribuzione aggiuntiva differenziata, la comunicazione dovrà essere fatta al termine della campagna casearia entro il 10 agosto.

Le verifiche quali quantitative sono affidate al Consorzio attraverso un programma di verifica campionaria. La richiesta dovrà essere inviata al Consorzio, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°455. L'istanza dovrà contenere esplicita autorizzazione per il Consorzio o ad organismi incaricati, a svolgere presso il caseificio interessato ogni attività ritenuta valida al fine di accertare la veridicità della richiesta.



3.7.4 Incentivi per nuovi mercati

Nel caso di aziende che dimostrino di aver provveduto a esitare parte della loro produzione in nuovi mercati, è prevista l'attribuzione di una premialità a consuntivo, pari ad una franchigia del 50% come prima deroga sull'addebito della contribuzione differenziata, secondo quanto descritto nel regolamento allegato [2]. Per nuovi mercati s'intendono tutte le destinazioni eccezion fatta dei mercati Italia, USA. Il monitoraggio e l'indagine di verifica potrà essere affidata a organismi terzi in grado di garantire la veridicità dell'impegno. La richiesta dovrà essere inviata al Consorzio, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°455. L'istanza dovrà contenere esplicita autorizzazione per il Consorzio o ad organismi incaricati, a svolgere presso il caseificio interessato ogni attività ritenuta valida al fine di accertare la veridicità della richiesta.

3.7.5 Deroga per i mercati tradizionali

Per le aziende che esitano parte della loro produzione nel mercato tradizionale, con modalità distintive, quali Brand a maggiore valore aggiunto (marchi distintivi territoriali così come previsto nel Disciplinare di Produzione, Pecorino Romano biologico, kosher, halal, prodotto di montagna ecc.), si prevede l'attribuzione di una premialità a consuntivo, pari ad una franchigia del 50% come prima deroga sull'addebito della contribuzione differenziata, secondo quanto descritto nel regolamento allegato [2]. La richiesta dovrà essere inviata al Consorzio, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°455. L'istanza dovrà contenere esplicita autorizzazione per il Consorzio o ad organismi incaricati, a svolgere presso il caseificio interessato ogni attività ritenuta valida al fine di accertare la veridicità della richiesta.

3.7.6 Deroga per il prodotto preconfezionato e grattugiato

Per le aziende che commercializzano parte della loro produzione "non in forma intera e quarti di forma", ma nelle tipologie parti forma (con o senza crosta) o grattugiata preconfezionata, è prevista l'attribuzione di una premialità a consuntivo, pari ad una franchigia del 50% come prima deroga sull'addebito della contribuzione differenziata secondo quanto descritto nel regolamento allegato [...]. La richiesta dovrà essere inviata al Consorzio, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°455. L'istanza dovrà contenere esplicita autorizzazione per il Consorzio o ad organismi incaricati, a svolgere presso il caseificio interessato ogni attività ritenuta valida al fine di accertare la veridicità della richiesta.

3.7.7 Deroga per le attività promozionali e pubblicità

Gli investimenti in attività promozionali e pubblicitarie da parte dei produttori che hanno sforato la propria quota verranno utilizzati quale sconto, con l'attribuzione di una premialità a consuntivo, pari ad una franchigia del 50% come prima deroga sull'addebito della contribuzione differenziata, secondo quanto descritto nel regolamento allegato [...]. La richiesta dovrà essere inviata al Consorzio, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°455. L'istanza dovrà contenere esplicita autorizzazione per il Consorzio o ad organismi incaricati, a svolgere presso il caseificio interessato ogni attività ritenuta valida al fine di accertare la veridicità della richiesta.



3.8 Monitoraggi e verifiche

Le verifiche sulle produzioni saranno effettuate periodicamente dal Consorzio. Le risorse aggiuntive rese eventualmente disponibili dall'applicazione delle contribuzioni differenziate, non essendo rilevabili se non attraverso un controllo ex post, potranno essere utilizzate nella successiva annata casearia per investimenti connessi alle attività di: promozione ed incentivi all'export nei mercati USA, UE (Germania, Francia e Regno Unito), mercato interno (in particolare nelle aree geografiche storicamente vocate quali Lazio, Campania, Puglia), indagini di mercato nelle varie fasce di prodotto e di consumatori. Altre attività potranno riguardare ritiri temporanei, accordi con la GDO, allungamento del periodo di stagionatura; che serviranno ad incrementare quote di mercato a valore aggiunto a tutela di tutti i soggetti della filiera.